

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. III bis con ordinanza n. **7761/2016** del 06/12/2016 ha accolto la domanda cautelare proposta nel ricorso n. 9976/2016 ed ha autorizzato la notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione di apposito avviso in una apposita sezione denominata “atti di notifica” del “sito web istituzionale del MIUR e degli Ambiti Territoriali interessati” del ricorso r.g. **9976/2016** e degli altri atti indicati nel medesimo decreto.

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sezione III bis,
R.G. n. **9976/2016**

2.A) Nome dei ricorrenti:

Zedda Marta

rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Norfo

2.B) Indicazione delle Amministrazioni resistenti:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del
Ministro pro-tempore in carica;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA, in persona del Dirigente in carica;

AMBITO TERRITORIALE SCOLASTICO DI CAGLIARI, in persona del Dirigente in carica;

2. C) Sedi territoriali Competenti:

Ambiti territoriali:
Cagliari

3.A) Estremi dei provvedimenti impugnati:

A. del DM n. 495 del 22 giugno 2016, con accertamento del diritto della ricorrente a essere inserita nelle graduatorie ad esaurimento III fascia personale docente ed educativo della scuola primaria e della scuola dell'infanzia per la Provincia di Cagliari.

B. ove occorra del decreto ministeriale n. 235 del 1 aprile 2014.

C. di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, con espressa riserva di motivi aggiunti

3.B) Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 53 DEL R.D. 6 MAGGIO 1923, N° 1054, DELL'ART. 197 DEL D.L. 16 APRILE 1994 N° 297, DELL'ART. 194, COMMA I, DEL D.L. 16 APRILE 1994, N° 297, DELL'ART. 15, COMMA VII, DEL D.P.R. 23 LUGLIO 1998, N° 323, DELL'ART. 2, COMMA I, DEL D.M. 10 MARZO 1997.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 21^{SEPTIES} DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N° 241.

Il presente ricorso ha per oggetto l'annullamento del d.m. 495 del 2016 nella parte in cui contrasta con la lettera c) dell'art 1 comma 605, della legge 296 del 2006 nonché nella parte in cui contrasta con il giudicato formatosi a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato n. 1973/2015 recante l'annullamento del d.m. 235/2014 relativamente alla parte in cui non consente l'inserimento in GAe dei possessori del diploma magistrale conseguito ante 2001/2002.

4. Indicazione dei controinteressati:

Golosio Maria Luisa (C.F. GLSMLS70C45F979J) nonché di tutti i soggetti utilmente inclusi nelle graduatorie definitive ad esaurimento per i posti di insegnamento della scuola dell'infanzia e primaria della provincia
CAGLIARI

valide per il triennio 2014/2015 – 2015/2016 e 2016/2017 che potrebbero subire lesione dall'eventuale accoglimento del ricorso e ricoprenti la posizione da n. 1 al termine della graduatoria impugnata come da elenco nominativo.

5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "*Ricerca ricorsi*", ed attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6. La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. III bis del T.A.R. Lazio sede di Roma con ordinanza 7761/2016

7. Testo integrale del ricorso.

7.2 ordinanza n. 7761/2016.

7.3. elenco dei controinteressati individuati nei docenti inseriti nella graduatoria ad esaurimento Provincia di Cagliari per la scuola primaria e dell'infanzia.

Vogliate provvedere alla pubblicazione entro e non oltre il giorno 26.12.2016 termine ultimo stabilito dal Tar Lazio sezione Terza bis dall'ordinanza allegata, avendo cura di darne idonea comunicazione allo scrivente entro i successivi giorni 10 a mezzo di indirizzo pec: avvocatonicolanorfo@pec.it .

Vogliate mantenere la pubblicazione degli atti richiesti fino alla pubblicazione della sentenza di definizione del giudizio di primo grado.

Avv. Nicola Norfo